

CCCXI SEDUTA

(POMERIDIANA)

VENERDÌ 20 APRILE 1956

Presidenza del Presidente CORRIAS

INDICE

Disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1953, numero 14, in materia di contributi per opere di miglioramento fondiario». (85)
(Discussione e approvazione):

SERRA	5785-5788
CAEDDU, relatore	5787
MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste	5787
CASU	5788
AZZENA	5788-5789
MEDDA	5789
PRESIDENTE	5789
(Votazione segreta)	5789
(Risultato della votazione)	5789

Proposta di legge: «Trasferimento all'Ente Sardo di Eletticità degli impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica costruiti dalla Regione in base alla legge regionale 8 maggio 1951, numero 5» (101) e disegno di legge: «Trasferimento all'En.Sa.E. degli impianti elettrici costruiti dalla Regione». (111) (Approvazione):

(Votazione segreta)	5790
(Risultato della votazione)	5790

La seduta è aperta alle ore 18 e 20.

CHERCHI, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1953, numero 14, in materia di contributi per opere di miglioramento fondiario». (85)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche

Pag. alla legge regionale 4 maggio 1953, numero 14, in materia di contributi per opere di miglioramento fondiario». Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è opportuno ricordare oggi che la legge 26 ottobre 1950, numero 46, apportando fondamentali innovazioni nella materia dei miglioramenti fondiari, ha segnato l'inizio di un moto rinnovatore per ciò che concerne gli interventi pubblici nel settore dell'agricoltura sarda. Gli onorevoli colleghi che hanno fatto parte del Consiglio regionale sin dalla prima legislatura e quelli che, nel corso della seconda legislatura, hanno avuto modo di discutere le diverse modifiche alla legge 46 sanno che nuovi criteri si sono affermati per la erogazione dei contributi a fondo perduto in agricoltura soprattutto in riferimento alla legislazione statale in materia di bonifica integrale. In questo campo le direttive non vengono più impartite dagli organi ministeriali del Governo centrale, bensì dall'Assessorato all'agricoltura e foreste della Regione Sarda. Di conseguenza si inquadrano nel campo della bonifica integrale e della trasformazione fondiaria anche i contributi che l'Amministrazione regionale è venuta a concedere in base alla legge 46.

II LEGISLATURA

CCCXI SEDUTA

20 APRILE 1956

Questa legge, come ben si sa, ha dato luogo a finanziamenti di notevole consistenza, anche se non del tutto sufficienti alle esigenze della agricoltura isolana. Ed è da ricordare, a questo proposito, che, anno per anno, nel corso delle diverse discussioni sui bilanci, si è da ogni settore lamentata la insufficienza dei fondi di volta in volta stanziati per l'attuazione della legge 46. In effetti, il fervore con cui si pensa a nuove iniziative e a nuove opere nel campo dell'agricoltura isolana è tale che non soltanto occorre tener presente lo stato attuale della nostra agricoltura, ma anche guardare in prospettiva agli sviluppi che si avranno in futuro.

I fondi originariamente stanziati per l'attuazione della legge 46 — che andavano dagli 800 ai 900 milioni, ad un miliardo, ad un miliardo e 200 milioni — sono stati spesso ritenuti insufficienti anche per le esigenze del semplice miglioramento fondiario. Così quella legge ha subito diverse modifiche, tra le quali la più importante è senza dubbio quella che si riferisce alla legge regionale numero 14 e che concerne i miglioramenti fondiari nei territori montani.

Già in altre occasioni, in modo particolare nel corso della discussione della legge sui laghi collinari, avvenuta circa un mese e mezzo fa, ho avuto modo di parlare del problema della montagna sotto il duplice aspetto dell'incremento della produttività e della permanenza delle popolazioni montane sui loro territori. E' stato infatti rilevato in un recente convegno tenutosi non ricordo bene se a Modena o a Parma che le zone della montagna (e si è citato come esempio di una situazione generale il caso delle regioni tosco-emiliane) vanno subendo un progressivo spopolamento.

Si pone dunque il problema di favorire lo sviluppo dell'agricoltura nelle zone montane anche in Sardegna. La legge regionale 14, segnando un passo in avanti rispetto alla legge 46, ha previsto particolari interventi a favore dell'agricoltura montana tenendo presenti le disposizioni di legge statali esistenti in materia. Il contributo minimo per le opere di mi-

glioramento è stato così portato, come i colleghi ricordano, dal 38 al 50 per cento. Inoltre, la Giunta precedente all'attuale, in relazione agli sviluppi cui avrebbe dato certamente luogo l'applicazione della legge 46, aveva ritenuto che fosse necessario preordinare un complesso di provvidenze soprattutto a fini perequativi. Difatti, poichè la legge cui ho accennato poc'anzi porta, come ho detto, i contributi di miglioramento al 50 per cento per le zone montane mentre li tiene fermi al 38 per cento per le altre zone, si è potuto constatare che per la pianura tutte le possibilità irrigue hanno subito un ristagno soprattutto in relazione alle loro possibilità di sviluppo attraverso l'elettrificazione. Il contributo del 38 per cento, pertanto, si è dimostrato inadeguato.

Sulla base di queste considerazioni si è elaborato l'articolo 1 del disegno di legge in esame per cui il contributo che nelle zone di pianura, per gli impianti irrigui e di elettrificazione poteva giungere, al massimo, al 45 per cento, dovrebbe essere parificato al contributo del 50 per cento concesso per le zone montane. Ma vi è di più: poichè si è notato che le diverse provvidenze che possono derivare da varie fonti (Cassa per il Mezzogiorno eccetera) avrebbero potuto dar luogo a delle sperequazioni e soprattutto alla non utilizzazione da parte degli agricoltori dei contributi della Cassa per il Mezzogiorno, si è pensato di ovviare agli inconvenienti attraverso l'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Non intendo dilungarmi su questo argomento, chè la relazione della Commissione è abbastanza ampia e chiara e tra l'altro non voglio invadere il campo riservato al relatore. Voglio piuttosto sottolineare l'importanza che il provvedimento in discussione riveste. Esso è stato presentato da oltre un anno ed è quindi giusto approvarlo rapidamente. Io, dal canto mio, ho presentato una serie di emendamenti che non hanno la pretesa di apportare innovazioni radicali, ma semplicemente lo scopo di dare organicità al testo legislativo in esame le cui norme devono inserirsi nella legge 46. Lo stesso criterio, del resto, si è seguito per la legge sui

laghi collinari. I miei emendamenti, insomma, tendono a far sì che con la ristampa della legge 46 si abbia un testo unico senza che per la sua compilazione occorra alcuna delega al potere esecutivo. Questo criterio mi pare tanto più utile in quanto se il disegno di legge numero 85 reca come titolo: «Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1953, numero 14, in materia di contributi per opere di miglioramento fondiario», è altresì vero che nel suo testo si parla oltre che di modifiche alla legge 14, di riflesso, anche di modifiche alla legge 46.

Concludendo dunque mi pare che attraverso i miei emendamenti si possa giungere alla stesura di un testo legislativo organico. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu, relatore.

CADEDDU (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rimetto alla relazione scritta e mi dichiaro favorevole agli emendamenti dell'onorevole Serra.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. Il disegno di legge numero 85 è un provvedimento che tende a completare la serie delle provvidenze che mirano allo sviluppo dell'agricoltura in Sardegna. In sostanza, si tratta di modesti ma giusti complementi.

La Giunta è del parere che il disegno di legge possa essere approvato o nel testo proposto dalla Commissione o in quello che potrebbe derivare dall'accoglimento degli emendamenti proposti dall'onorevole Serra, emendamenti che, del resto, hanno valore esclusivamente formale.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 1

All'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1953, numero 14, è aggiunto il seguente comma:

«Per gli stessi territori di cui ai presenti commi, il contributo del 45 per cento previsto dallo stesso articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1950, numero 46, è elevato al 50 per cento».

PRESIDENTE. Poichè esiste un emendamento Serra sostitutivo dell'articolo 1 e dell'articolo 2, si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 2

L'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1953, numero 14, viene soppresso e sostituito dal seguente articolo:

«Nei comprensori di bonifica, ove opera la Cassa per il Mezzogiorno, ai beneficiari di sussidi per i miglioramenti fondiari in applicazione dell'articolo 43 della legge 13 febbraio 1933, numero 215, può essere concesso un contributo integrativo nella misura massima del 12 per cento della spesa, sempre che il cumulo dei due sussidi non superi il massimo del 50 per cento della spesa ammessa a sussidio.

Nei comprensori di cui al precedente comma il contributo integrativo per le opere di sistemazione del terreno per l'irrigazione e di canalizzazione non potrà superare il 7 per cento».

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti Serra.

DESSANAY, *Segretario*:

«Gli articoli 1, 2 e 4 della legge 4 maggio 1953, numero 14, sono modificati ed inseriti nella legge 26 ottobre 1953, numero 46, come in appresso:

«Art. 5 *quater* - Il contributo del 38 per cento previsto dall'articolo 5 è elevato al 50 per cen-

to per le opere di miglioramento fondiario da eseguire nel territorio dei Comuni che siano classificati montani a sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, numero 991, e di quelli nei quali il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma dei redditi dominicale ed agrario, determinati a norma del R.D. 4 aprile 1939, numero 589, convertito nella legge 25 giugno 1939, numero 976, maggiorati del coefficiente 12 a sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, numero 356, non superi le lire 2.400.

Sono escluse dal conteggio del reddito medio di cui al comma precedente le qualità di coltura, il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 12.000.

Per gli stessi territori di cui ai precedenti commi, il contributo del 45 per cento previsto dall'articolo 5, è elevato al 50 per cento".

"Art. 5 *quinquies* - Per le opere comprese nei Comuni previsti dall'articolo precedente e da eseguirsi col beneficio di contributi previsti dalla legge dello Stato, è concessa da parte della Regione una integrazione del contributo fino al 50 per cento della spesa ammessa".

"Art. 5 *series* - Nei comprensori di bonifica, ove opera la Cassa per il Mezzogiorno, ai beneficiari di sussidi per i miglioramenti fondiari in applicazione dell'articolo 43 della legge 13 febbraio 1933, numero 215, può essere concesso un contributo integrativo nella misura del 12 per cento della spesa, semprechè il cumulo dei due sussidi non superi il massimo del 50 per cento della spesa ammessa a sussidio".

Nei comprensori di cui al precedente comma il contributo integrativo per le opere di sistemazione del terreno per l'irrigazione e di canalizzazione non potrà superare il 7 per cento».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Voglio fare alcune considerazioni sull'ultimo comma dell'articolo 5 *series* che parla di contributi integrativi per le opere di sistemazione, di irrigazione e di canalizzazione. Ricordo che la Commissione, della

quale io non facevo parte, si era a suo tempo mostrata del parere che tali opere dovessero godere di un trattamento particolare. Ora mi pare che nel testo non risulti chiaro che le opere di canalizzazione vanno poste in relazione all'irrigamento. Io proporrei pertanto che la frase «di canalizzazione» venisse spostata, sì che l'articolo 5 *series* possa assumere il seguente testo: «nei comprensori di cui al precedente comma il contributo integrativo per le opere di sistemazione del terreno e di canalizzazione per l'irrigazione...» eccetera.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Azzena. Ne ha facoltà.

AZZENA (D.C.). Mi pare, signor Presidente, che il concetto ora espresso dal collega Casu si possa tradurre molto più chiaramente nel testo dell'articolo 5 *series*, se dopo la frase «sistemazione del terreno» si mette una virgola. Altrimenti sembrerebbe che le opere di canalizzazione siano da porre esclusivamente in riferimento con la irrigazione dei terreni.

CASU (P.S.d'A.). Ma io tendevo proprio a questo.

AZZENA (D.C.). Io vorrei che i concetti della sistemazione dei terreni, della canalizzazione e della irrigazione apparissero distinti. E per questo, a mio parere, basterebbe, come ho già detto, porre una virgola dopo l'espressione «sistemazione del terreno».

CASU (P.S.d'A.). Ma allora potrebbero eseguirsi delle opere di canalizzazione non a fini irrigui, mentre la Commissione a suo tempo ritenne che le opere di canalizzazione fossero da inserirsi in un qualche piano di irrigazione.

PRESIDENTE. Onorevole Serra, vuole esprimere il suo parere?

SERRA (D.C.). I miei emendamenti, come ho già detto, hanno valore meramente formale. Comunque penso che la precisazione proposta dall'onorevole Casu sia opportuna, chè altri-

II LEGISLATURA

CCCXI SEDUTA

20 APRILE 1956

menti le opere di canalizzazione potrebbero servire per la sistemazione dei terreni indipendentemente dalla irrigazione degli stessi. Col mio emendamento, in effetti, volevo significare che la canalizzazione deve necessariamente essere in riferimento alla irrigazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Medda. Ne ha facoltà.

MEDDA (P.L.I.). In sede di Commissione si era ritenuto opportuno diminuire l'entità del contributo per le opere di sistemazione, tenendo presente che queste sono opere più economiche e più redditizie delle altre. Mantenendo dunque fermo il criterio che per le opere di sistemazione spetti un contributo del 45 anziché del 50 per cento e il concetto che le opere di canalizzazione cui il disegno di legge si riferisce sono quelle relative ai lavori di irrigazione, io sono del parere che la formula migliore per l'articolo 5 *sexies* possa essere trovata in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Onorevole Azzena, il concetto che ella ha espresso è in contrasto con la *ratio* dell'articolo 5 *sexies*. Pertanto, se ella volesse insistere nella sua tesi dovrebbe presentare un emendamento.

AZZENA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZENA (D.C.). Il collega Casu pare preoccupato che possano essere concessi dei contributi anche per lavori di canalizzazione che non siano in riferimento all'irrigazione dei terreni. A me pare invece che talune opere di canalizzazione, per esempio quelle tendenti a favorire il deflusso naturale delle acque, pur non avendo come scopo ultimo quello della irrigazione dei terreni, debbano tuttavia godere di particolari contributi. Comunque, poichè la tesi dell'onorevole Casu pare essere quella del Consiglio, non insisto nella mia tesi. Comunque sono del parere che in sede di coordinamento debba trovarsi una formulazione più chiara.

PRESIDENTE. Tenendo per fermo che le opere di canalizzazione sono in funzione dell'irrigazione, in sede di coordinamento potrà essere steso un testo più chiaro.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione gli emendamenti sostitutivi Serra. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'emendamento Serra al titolo del disegno di legge.

DESSANAY, Segretario:

«Disposizioni modificative ed integrative alle leggi regionali 26 ottobre 1950, numero 46 e 4 maggio 1953, numero 14».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Disposizioni modificative ed integrative alle leggi regionali 26 ottobre 1950, numero 46 e 4 maggio 1953, numero 14».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	35
votanti	34
maggioranza	18
favorevoli	32
contrari	2
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Cadeddu - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Cossu - Costa - Covacovich - Del Rio - De Magistris - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Floris - Frau - Giua Elio - Ibba - Lonzu - Marras - Medda - Muretti - Pasolini

- Pisano - Sanna - Sassu - Serra - Spano - Stara.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

Approvazione della proposta di legge: «Trasferimento all'Ente Sardo di Eletticità degli impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica costruiti dalla Regione in base alla legge regionale 8 maggio 1951, numero 5» (101) e del disegno di legge: «Trasferimento all'En.Sa.E. degli impianti elettrici costruiti dalla Regione». (111)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto sul testo derivante dalla fusione della proposta di legge: «Trasferimento all'Ente Sardo di Eletticità degli impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica costruiti dalla Regione in base alla legge regionale 8 maggio 1951, numero 5» con il disegno di legge: «Trasferimento all'En.Sa.E. degli impianti elettrici costruiti dalla Regione».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	35
votanti	34

maggioranza	18
favorevoli	31
contrari	3
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Cadeddu - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Cossu - Costa - Covacovich - Del Rio - De Magistris - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Floris - Frau - Giua Elio - Ibba - Lonzu - Marras - Medda - Muretti - Pasolini - Pisano - Sanna - Sassu - Serra - Spano - Stara.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

PRESIDENTE. Il Consiglio verrà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 19 e 20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956